



Comune di Pietraperzia

Prov.Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934-401804 e-mail
affari.generali@comune.pietraperzia.en.it
pietraperzia.affarigenerali@pec.it

Protocollo n. del

AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE, DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

51

Data 12/03/2018

REGISTRO GENERALE n°263 del

19/03/2018

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAGNO IVAN DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE
DEI VEICOLI ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/2;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n°27 del 09/10/2017 di Approvazione del regolamento per il Servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 comma 2, e 215 del DLGS 285/92 CDS;

Considerato che per l'attuazione di quanto previsto nel Regolamento sopra indicato occorre procedere all'affidamento del Servizio di rimozione dei veicoli, mediante affidamento in concessione biennale a soggetti idonei ai sensi dell'art. 354 e dell'art. 397 del Regolamento di esecuzione del C.D.S. per l'applicazione dell'art. 159 del C.D.S.;

Stabilito di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Che tra le Ditte locali contattate telefonicamente e tramite mail per l'indagine di mercato, solo la **Ditta Individuale Cagno Ivan via Marconi 11 - 94016 Pietraperzia - Partita Iva 01119130860 - Codice Fiscale CGNVLF81L09C342U**, ha accettato le tariffe dei servizi di cui all'art.9 e gli Allegati 1 e 2 del del Regolamento Comunale per il Servizio di rimozione veicoli;

Considerato che è possibile presumere, ai sensi del Regolamento Comunale per la rimozione dei veicoli, un incasso da parte della Ditta incaricata per presumibili Euro 10.00,00 e che entro il 15 luglio e il 15 Gennaio la ditta concessionaria è tenuta a presentare il rendiconto delle rimozioni effettuate e versare al Comune di Pietraperzia il 10% delle somme incassate comprensive di IVA con esclusione delle somme riscosse per la custodia;

Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è determinata dall'esiguità della spesa inferiore comunque ad € 40.000,00, e dall'esigenza di acquisire il servizio celermente al fine di procedere al ritiro, trasporto, di veicoli da recuperare per incidenti, passi carrabili, manifestazioni, pubblica sicurezza, pubblico interesse oe/o in generale per mancato rispetto delle norme al C.d.S. in tutto il territorio comunale, nonché dal fatto che la ditta in questione risulta, per l'esperienza nel settore, in grado di provvedere con l'adeguata serietà e competenza;

Considerato che il presente affidamento non comporta alcuno impegno di spesa, pertanto non occorre richiedere parere di regolarità contabile nè attestazione di copertura finanziaria della spesa;

Considerato che l'affidamento comporterà la Stipula di apposita Convenzione;

Che pertanto occorre approvare lo schema di Convenzione allegato al presente Atto;

Visti:

– il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

– l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

– il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;

Visti l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base ai quali i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Rilevato tuttavia, che gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- I. in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- II. in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
- III. in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

- energia elettrica;
- gas;
- carburanti rete e carburanti extra-rete;
- combustibili per riscaldamento;
- telefonia fissa e telefonia mobile;

Dato atto che la il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui ai precedenti punti I, II e III;

Dato atto inoltre che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: *“Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”*;

- per tutti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, in ogni caso permane l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare il servizio di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePa;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento **non risultano** presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile ricorrere all'affidamento diretto;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, ed in particolare il seguente paragrafo 3.3 “I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione”:

3.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante 7 motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei

requisiti richiesti *nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.*

3.3.2 Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

3.3.3 L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto;

Visto:

– lo statuto del Comune;

– il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

Verificata altresì la regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC;

Visto il vigente O.RR.EE.LL.

DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla **Ditta Individuale Cagno Ivan via Marconi 11 - 94016 Pietraperzia - Partita Iva 0119130860 - Codice Fiscale CGNVLF81L09C342U**, per il servizio di ritiro, trasporto e custodia di veicoli da recuperare per incidenti, passi carrabili, manifestazioni, pubblica sicurezza, pubblico interesse e/o in generale per mancato rispetto delle norme al C.d.S. in tutto il territorio comunale ai sensi del Regolamento Comunale per il Servizio di Rimozione dei veicoli, per la durata di due anni decorrenti dalla stipula della convenzione e possibile rinnovo per il successivo biennio (art.2 del Regolamento comunale);

2. Di approvare lo schema di convenzione per la successiva stipula della Convenzione tra la Ditta Cagno Ivan e il Comandante D.ssa Di Gregorio Giovanna;

3. di dare atto del rispetto delle misure preventive del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

4. di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del Comune;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta interessata.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

**Il Responsabile del Settore
D.ssa G. Di Gregorio**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio

Data

Data

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

.....

Il Responsabile del servizio finanziario

.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data, ...

Il Responsabile del servizio

.....